

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4204 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare


Cerchi un CAP?

Like

2,451 people like this. Be the first of your friends.

Con PagineBianche trovi subito i CAP di tutte le Città italiane





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Zambon e Arturo Gussago ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia -Sportello Unico per l'Immigrazione, costituitosi in giudizio, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia - SEZIONE I - n. 00802/2011, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia -Sportello Unico per l'immigrazione;

Viste le memorie difensive;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il Cons. Alessandro Palanza;

Udito, alla stessa udienza, per l'Amministrazione appellata, l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'odierno appellante, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - il provvedimento prot. 106127 in data 4.11.2010 dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, con il

quale veniva respinta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare - ex art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, convertito in legge dalla legge n. 102/2009 - presentata in suo favore dal signor ***, per il fatto che il figlio di questi, con lui convivente, aveva presentato diversa domanda di emersione a favore di altro lavoratore.

2. - Il T.A.R. di Brescia, con sentenza n. 802 del 27 maggio 2011, respingeva il ricorso, rilevando in particolare che la domanda è stata respinta perché il nucleo familiare del supposto datore di lavoro aveva presentato 2 domande di emersione per (asseriti) domestici, sì che, stabilendo l'art. 1ter, co. 6, della legge n. 102/09 che: "la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza" ed aggiungendo "il comma successivo ... che lo sportello unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilita' della dichiarazione ... la domanda del ricorrente era la seconda in ordine temporale, e pertanto essa era inammissibile in quanto presentata da soggetto non (più) legittimato a presentare la domanda".

Quanto, poi, all'affermato rinvenimento di un nuovo datore di lavoro, ha sottolineato il TAR che, "a prescindere dalla ammissibilità del subentro nel regime della l. 102/09 in mancanza di una norma attributiva di potere - nel caso in esame è preclusiva la circostanza che l'asserito datore di lavoro subentrante è comunque privo dei requisiti di reddito minimi perché inferiore alla soglia prevista dalla stessa l. 102/09 di 20.000 euro".

In ordine, infine, alla prospettata possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, il TAR ha affermato che "esso è previsto per coloro che avevano un titolo legittimo al soggiorno nel territorio dello Stato e lo hanno perso, ma non è previsto per chi il titolo non lo ha mai avuto, come chi aveva presentato una domanda di emersione che si è visto respingere per mancanza dei presupposti".

3. - Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, domandandone, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

L'appellante nega che fossero carenti i requisiti di reddito del datore di lavoro subentrante.

Non sono state infatti considerate tutte le voci risultanti dal modello CUD presentato, compreso il lavoro straordinario tassato con altra aliquota.

Egli ribadisce poi che, alla luce della giurisprudenza e della prassi, è fuor di ogni dubbio la legittimità di subentro di altro datore di lavoro se il precedente rapporto di lavoro si interrompe prima che la procedura si concluda.

In questo caso, ai sensi della circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009 emanata dal Ministero dell'interno ai fini della attuazione della procedura di emersione, al lavoratore straniero comunque spettava il riconoscimento del permesso in attesa di occupazione, dato che il rapporto di lavoro si era interrotto solo per fatto del datore di lavoro dopo che la domanda di emersione era stata regolarmente incardinata.

Nessun addebito può infatti rivolgersi allo straniero, il quale è stato danneggiato e truffato in piena buona fede, non essendo in grado di sapere che il figlio del suo datore di lavoro avesse presentato un'altra domanda di emersione.

Gli spettava dunque il permesso in attesa di occupazione o per protezione sociale ai sensi dell'art. 18 del testo unico per l'immigrazione.

4. – L'Amministrazione appellata si è costituita a mezzo della difesa erariale in data 9 dicembre 2011.
5. – Questa Sezione, con ordinanza n. 5550 del 16.12.2011, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata con riferimento alla evidenza dei profili di danno grave e irreparabile per l'appellante, riservandosi di approfondire in sede di merito le questioni sollevate.
6. – L'Amministrazione appellata, in vista della udienza di merito, ha presentato memoria unitamente alla documentazione già depositata in primo grado, sostenendo la piena conformità alla normativa del suo comportamento e, quanto all'esame della richiesta di subentro, la necessità di un suo autonomo vaglio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, ai fini della eventuale convocazione delle parti per la stipula del contratto di lavoro.
7. - Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015 il Collegio, udita la sola difesa erariale, ha trattenuto la causa in decisione.
8. - L'appello è infondato.
- 8.1. – Il primo motivo di appello, con il quale si è dedotta la legittimità della richiesta di subentro di altro datore di lavoro nella procedura di emersione e la sussistenza del requisito di reddito in capo al datore medesimo, non può essere accolto.

La richiesta di subentro di altro datore di lavoro, invero, esula del tutto dallo scrutinio di legittimità del provvedimento del 4/11/2010 oggetto del giudizio (ch'è sull'atto e non certo sul rapporto), essendo stata rappresentata all'Amministrazione solo con successiva istanza di riesame (del 4 gennaio 2011), completata con la dichiarazione di subentro del 4 aprile 2011; sì che è avverso le determinazioni dell'Amministrazione su tale istanza (o avverso il silenzio sulla stessa tenuto), che deve eventualmente indirizzarsi la doglianza de qua.

8.2. – Quanto, poi, al secondo motivo di appello - con il quale si è dedotto il diritto dell'interessato ad ottenere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, non essendosi conclusa positivamente la procedura di emersione per fatto addebitabile al solo datore di lavoro, dopo che sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla legge di emersione – anche tale censura va respinta, atteso che:

- l'invocato art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286/1998 si riferisce solo al “lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro”, mentre nessun titolo del genere possedeva l'interessato;

- la concessione all'extracomunitario del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall'invocata circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009, è condizionata alla ricorrenza di tutti i requisiti di legge per il perfezionamento della procedura di emersione, ivi compresi quelli afferenti alla sfera soggettiva del solo datore di lavoro, qui, com'è incontestato, del tutto insussistenti, in quanto la dichiarazione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 1-ter della legge n. 102/09 è stata presentata da soggetto non legittimato.

8.3 – Quanto, infine, alla prospettata possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, trattasi di censura nuova per la prima volta dedotta in appello e dunque inammissibile.

9. – In base alle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma, nei sensi di cui sopra, dell'impugnata sentenza.

10. – Le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Amministrazione appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 1000,00, oltre accessori di legge.

Cessano gli effetti dell'Ordinanza cautelare n. 5550 del 16.12.2011, di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Martedì, 8 Settembre 2015

Meditazione: Mp3 gratuito

Audio-corso di meditazione
Scarica Gratis la tua traccia
guida



News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

[Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati](#)

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana. Le ...

[Leggi tutto »](#)

[Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Immobiliare.it 

 immobiliare.it/apparta...

Trova la tua casa su
Immobiliare.it Il portale
N.1 in Italia. Scopri!



Scopri
Parodontax

Decorazioni
artistiche

Corso di
Inglese Gratis

Vuoi Lavorare
in Asilo?

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)